



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0096/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0116/CFA/2022-2023

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Angelo De Zotti - Presidente

Marco La Greca - Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0116/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore Federale Interregionale,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna pubblicata sul comunicato ufficiale n. 90 del 29 marzo 2023 e comunicata in data 30 marzo 2023.

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza in data 2 maggio 2023, il Cons. Giuseppe Castiglia e udito, per la Procura federale interregionale, l'Avv. Maurizio Gentile.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 16 del 14 settembre 2022, il Giudice sportivo territoriale - in relazione alla gara fra le squadre della A.S.D. San Martino 21 e Centro Univ. Sportivo Parma, svoltasi l'11 settembre 2022 e valida per il campionato di terza categoria - rilevando che la prima società avrebbe schierato in campo due giocatori non tesserati e avrebbe ritirato la propria squadra dal campo all'inizio del secondo tempo, non consentendo la regolare conclusione dell'incontro:

- per la prima violazione, le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara e ha disposto la segnalazione alla Procura federale della posizione irregolare dei due calciatori;

- per la seconda violazione, ha rinnovato la punizione della perdita della gara e ha comminato la penalizzazione di 1 punto in classifica insieme con l'ammenda di € 100,00.

Dietro segnalazione del Giudice sportivo, la Procura federale ha avviato una istruttoria acquisendo varia documentazione.

2. Con atto del 1° marzo 2023, n. 20353/180, adottata all'esito dell'istruttoria, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:

- il signor Angelo Cacciamani, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Martino 21, per rispondere:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Martino 21, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori signori Valentino Andrew e Raji Taofeek nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Martino 21 alla gara Centro Univ. Sportivo Parma - ASD San Martino 21 dell'11.9.2022, valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2022 - 2023; nonché ancora



per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Centro Univ. Sportivo Parma - ASD San Martino 21 dell'11.9.2022 valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2022 - 2023, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. San Martino 21 nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori signori Valentino Andrew e Raji Taofeek, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

- il signor Valentino Andrew, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. San Martino 21, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Martino 21 alla gara Centro Universitario Parma - San Martino 21 dell'11.9.2022, valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2022 - 2023, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

- il signor Raji Taofeek, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. San Martino 21, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Martino 21 alla gara Centro Universitario Parma - San Martino 21 dell'11.9.2022, valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2022 - 2023, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

- la società A.S.D. San Martino 21 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Angelo Cacciamani, Valentino Andrew e Raji Taofeek, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Benché regolarmente citati, i deferiti non si sono costituiti in giudizio.

3. Con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 90 del 29 marzo 2023, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia Romagna ha accolto il deferimento nei riguardi di tutti gli incolpati e, in parte disattendendo le richieste della Procura federale, ha inflitto loro le seguenti sanzioni:

- al signor Angelo Cacciamani, l'inibizione per mesi tre;

- ai signori Valentino Andrew e Raji Taofeek, la squalifica fino a tutto il 10 aprile 2023;

- alla società A.S.D. San Martino 21, l'ammenda di € 300,00.

4. Con il reclamo in epigrafe, la Procura federale ha interposto appello avverso la decisione di primo grado contestando la mancata applicazione alla società A.S.D., assieme alla sanzione pecuniaria, della richiesta sanzione della penalizzazione di 1 punto, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, e svolgendo al riguardo due motivi di ricorso:

(i) incongruità della sanzione; violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività della sanzione. La modesta entità della sanzione comminata a fronte della gravità della violazione commessa violerebbe, appunto, il principio di afflittività ed effettività che dovrebbe sempre caratterizzare la sanzione disciplinare e si porrebbe in contrasto con i più recenti approdi della giurisprudenza endofederale;

(ii) violazione degli artt. 44 e 51 C.G.S. per mancanza assoluta di motivazione. La decisione impugnata non avrebbe motivato il mancato integrale accoglimento delle sanzioni richieste dalla Procura federale e non avrebbe riferito il percorso procedurale seguito per comminare la sanzione irrogata alla società.

La società A.S.D. San Martino 21, così come in primo grado, è rimasta assente dal giudizio.

5. All'udienza del 2 maggio 2023, tenutasi in videoconferenza, i reclami sono stati chiamati e, dopo l'intervento del rappresentante della Procura federale, sono stati trattenuti in decisione.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. In via preliminare, il Collegio osserva che, non avendo i deferiti impugnato la decisione di primo grado, sono divenute definitive - a seguito dell'avvenuta formazione del giudicato interno - le statuizioni in questa contenute, eccezion fatta per la specie delle sanzioni inflitte alla società, oggetto di reclamo da parte della Procura federale sotto il profilo della mancata applicazione della pena della penalizzazione di 1 punto in classifica, accanto alla pena pecuniaria dell'ammenda.

7. La vicenda in esame riguarda l'utilizzazione in una gara ufficiale, da parte della società A.S.D. San Martino 21, di due calciatori in posizione irregolare perché non tesserati e privi di certificazione medica.

Entrambi i motivi dei reclami contestano il processo logico attraverso il quale il primo giudice è giunto a comminare la sanzione per gli illeciti disciplinari contestati ai deferiti e ritenuti acclarati. Essi dunque possono essere esaminati congiuntamente.

8. Il tema della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio è stato approfondito dalle Sezioni unite di questa Corte federale d'appello in una decisione (n. 67/2022/2023) che ha enunciato principi di cui questa prima Sezione ha fatto poi coerente applicazione (decisioni n. 70 e n. 86/202-2023).

Poiché si tratta ormai di *ius receptum* e, dalla decisione impugnata, risulta che la citata decisione n. 67 è stata acquisita agli atti del giudizio di primo grado, per quanto interessa nel presente contenzioso sarà sufficiente rammentare le linee essenziali di una giurisprudenza recente, ma già consolidata.

In sintesi, questa Corte ha ritenuto che:

i) in disparte per il momento i principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall'art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall'art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che *"[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe"*;

ii) la disposizione discende direttamente dall'art. 7, comma 1, dello Statuto federale (*"Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC"*) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell'art. 39, che disciplinano *"[i]l tesseramento dei calciatori"*;

iii) oltre alla violazione delle disposizioni sin qui richiamate, nelle vicende in questione si riscontra anche la violazione degli artt. 16, comma 1, 17, 30, dello Statuto federale, oltre che degli artt. 29, 30, 36, 43, 45, 61, delle N.O.I.F.;

iv) la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - nei termini di cui prima si è detto - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell'art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative;

v) per la società che *"fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte"*, l'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., prevede la sanzione della perdita della gara. Nel caso di specie, tale sanzione è stata comminata dal Giudice sportivo territoriale;

vi) peraltro, come ha osservato il Collegio di garanzia dello sport in relazione al Codice abrogato, ma sostanzialmente riprodotto sul punto dal Codice vigente, la norma fa sistema con quella del comma 1, cosicché la perdita della gara non preclude *"l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1"* (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 14/2015). E infatti, come l'art. 8, comma 2, C.G.S., testualmente stabilisce, le sanzioni ex comma 1 dello stesso articolo e quella della perdita della gara sono sanzioni cumulabili;

vii) per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, nelle vicende in esame, la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari;

viii) diversamente da quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, cui è dedicato l'art. 10 C.G.S., nel Codice i presupposti della penalizzazione sono definiti solo episodicamente (ad es. art. 10, commi 2 e 9, e art. 11, comma 2);

ix) proprio perché la sanzione ha un effetto esterno diretto e immediato, in quanto potenzialmente incide sulla classifica e sull'esito dei campionati, è necessario perciò che il giudice valuti con prudenza il singolo caso concreto sulla scorta dei precedenti e del



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sistema;

x) nella difformità dei precedenti, anche del Collegio di garanzia dello sport, è indispensabile - in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), e in omaggio a un onere di coerenza - porsi nel solco delle più recenti, e confrontabili, decisioni della Corte federale d'appello (in particolare: C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023);

xi) in definitiva, deve affermarsi il principio che la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell'ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro;

xii) tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell'art. 11, comma 2, C.G.S., in cui l'utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore;

xiii) tuttavia, la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative;

xiv) alla luce del carattere equitativo del processo sportivo ("[l]a Corte federale è ... chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati": C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023), risulta congruo che, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni:

- in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30%;

- più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove, come nei casi in questione, la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso;

- in ordine all'ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%.

9. Alla luce di queste premesse, il reclamo della Procura federale appare fondato.

Il Tribunale territoriale ha sottolineato che la partecipazione irregolare dei due calciatori sarebbe avvenuta in una sola gara del campionato di terza categoria e che questa circostanza avrebbe inciso sull'effettiva gravità delle accertate violazioni regolamentari.

Si tratta di considerazioni che il Collegio non può condividere, in quanto si pongono in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, appena ricordata, che non ritiene determinante il numero delle gare viziate (se non per graduare la sanzione, per ragioni di stretta equità, quando superino la soglia di cinque), e, nei precedenti ricordati, ha sempre pronunciato in merito a incontri svoltisi nel settore dilettantistico.

E a questo proposito, conviene ripetere che "[i]l fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c'è nemmeno l'attenzione della stampa o del pubblico, la Giustizia Sportiva è l'unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli" (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023, con riguardo alla fattispecie parallela del calciatore squalificato).

10. In conclusione, il reclamo va accolto e, per l'effetto, in relazione alla violazione contestata, alla società A.S.D. San Martino 21 deve essere inflitta l'ulteriore sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Non osta a questa conclusione la circostanza che analoga penalizzazione di 1 punto sia stata disposta dal Giudice sportivo territoriale, in relazione però a una diversa violazione (ritiro della squadra dal campo), poiché la pluralità degli illeciti sanzionati giustifica il cumulo materiale delle sanzioni.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. San Martino 21 la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Giuseppe Castiglia

IL PRESIDENTE

Angelo De Zotti

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce